

# **INL: Chiarimenti su provvedimento di sospensione a microimpresa**



La  
D  
ir  
ez  
io  
ne  
C  
en  
tr  
al  
e  
Co  
or  
di  
na  
me  
nt  
o  
Gi  
ur  
id  
ic  
o,  
de  
ll  
'I  
sp  
et  
to  
ra

to  
Na  
zi  
on  
al  
e  
de  
l  
La  
vo  
ro  
(I  
NL  
) ,  
ha  
em  
an  
at  
o  
la  
no  
ta  
n .  
16  
2  
de  
l  
24  
ge  
nn  
ai  
o  
20  
23  
,  
co  
n

la  
qu  
al  
e  
fo  
rn  
is  
ce  
al  
cu  
ni  
ch  
ia  
ri  
me  
nt  
i  
in  
me  
ri  
to  
a  
ll  
a  
po  
ss  
ib  
il  
it  
à  
di  
p  
ro  
ce  
de  
re  
al

l'  
ad  
oz  
io  
ne  
di  
un  
p  
ro  
vv  
ed  
im  
en  
to  
di  
s  
os  
pe  
ns  
io  
ne  
n  
ei  
co  
nf  
ro  
nt  
i  
di  
un  
a  
im  
pr  
es  
a  
ch  
e

oc  
cu  
pi  
un  
so  
lo  
di  
pe  
nd  
en  
te  
"i  
n  
ne  
ro  
"  
co  
n  
co  
ns  
eg  
ue  
nt  
e  
vi  
ol  
az  
io  
ne  
p  
re  
ve  
nz  
io  
ni  
st  
ic

a  
re  
la  
ti  
va  
al  
la  
ma  
nc  
an  
za  
de  
l  
DV  
R  
e  
de  
ll  
a  
no  
mi  
na  
de  
l  
RS  
PP  
.

## **I chiarimenti dell'Ispettorato del Lavoro**

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione *“per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”*.

Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita

**esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.**

Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

Da ultimo si ricorda che, qualora invece non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circ. n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.